Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

L'ARBITRATO:
clausole, procedura e novità per statuti e contratti

Gli arbitri: nomina, funzioni, responsabilità

3 febbraio 2023

Patrizia Marchetti

Art. 808 cpc – Clausola compromissoria

Le parti, nel **contratto che stipulano** o in un **atto separato**, possono stabilire che le ***controversie nascenti dal contratto medesimo*** siano decise da **arbitri**, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di *convenzione d'arbitrato*. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente *la forma* richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

La *validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo* rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

.

_____

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per *iscritto.*

Il procedimento arbitrale trae il suo fondamento dalla convenzione arbitrale che può avere la forma di compromesso (se la lite è già sorta) o di clausola compromissoria (se relativa a controversie che potranno insorgere tra le parti). Le controversie *endosocietarie* possono essere devolute in arbitrato in presenza di una *clausola compromissoria statutaria* -ex art. 838 *bis e ss.gg.* cpc-. negli atti costitutivi e negli statuti.

Art. 809 cpc – Numero degli arbitri

Gli arbitri possono essere **uno o più, purché in numero dispari**.

La **convenzione d'arbitrato** deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso d'indicazione di un **numero pari** di arbitri, un ulteriore arbitro, *se le parti non hanno diversamente convenuto*, è nominato dal **presidente del tribunale** nei modi previsti dall'art. 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono **tre** e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.

Art. 810 cpc – Nomina degli arbitri

Quando a norma della **convenzione d'arbitrato** gli arbitri devono essere nominati **dalle parti**, *ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri.* La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, **nei venti giorni successivi**, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal **presidente del tribunale** nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

Art. 810 cpc – Nomina degli arbitri

segue

Il **presidente del tribunale** competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. *La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.*

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria **o se, essendo demandata a un terzo**, *questi non vi ha provveduto***.**

Art. 816 *quater* cpc – Pluralità di parti

Qualora **più di due parti** siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale **se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri**, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di **altre si scinde in tanti procedimenti** quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, **l'arbitrato è improcedibile**.

Art. 812 cpc – Incapacità di essere arbitro

Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della **capacità legale di agire**.

Art. 813 cpc – Accettazione degli arbitri

L'**accettazione** degli arbitri è data **per iscritto**, anche mediante sottoscrizione del compromesso o **del verbale della prima riunione**, ed è accompagnata, **a pena di nullità**, da una **dichiarazione** nella quale è indicata **ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma**, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve **rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute**. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, **la parte** può richiedere, **entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta** delle circostanze, **la decadenza** dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis.

Agli arbitri **non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.**

_____

L'art. 815 co.1 cpc individua un elenco tassativo di cause di ricusazione dell'arbitro

Art. 815 cpc – Ricusazione degli arbitri

Un arbitro può essere ricusato:

1) se **non ha le qualifiche** espressamente **convenute dalle parti**;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha **interesse nella causa**;
3) se egli stesso o il coniuge è **parente fino al quarto grado** o è convivente o **commensale abituale** di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha **causa pendente** o **grave inimicizia** con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) **se è legato ad una delle parti**, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un **rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza** o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa **che ne compromettono l'indipendenza**; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

Art. 815 cpc – Ricusazione degli arbitri

segue

6) se ha prestato **consulenza, assistenza** o difesa ad una delle parti in una **precedente fase della vicenda** o vi ha deposto come testimone;

6-bis) **se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro**.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, **entro il termine perentorio di dieci giorni** dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

Art. 815 cpc – Ricusazione degli arbitri

segue

Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o **manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione** condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell'istanza di ricusazione **non sospende il procedimento arbitrale**, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

Art. 814 cpc – Diritti degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto **al rimborso delle spese e all'onorario** per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. **Le parti sono tenute solidalmente al pagamento**, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, **tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano**. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.

I Dottori Commercialisti potrebbero far riferimento ai parametri previsti per la liquidazione dei compensi per la professione forense -dedicati all'arbitrato- di cui al DM 147/2022, ovvero a tariffari previsti da istituzioni arbitrali.

Art. 816 *septies* cpc – Anticipazione delle spese

Gli arbitri possono **subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili**. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. **Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato** con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Art. 813 *ter* cpc – Responsabilità degli arbitri

Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:

1) con *dolo o colpa grave* **ha omesso o ritardato atti dovuti** ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero **ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo**;
2) con *dolo o colpa grave* ha **omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato** a norma degli articoli 820 o 826.

Fuori dai precedenti casi, gli arbitri **rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave** entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

Art. 813 *ter* cpc – Responsabilità degli arbitri

segue

Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.

Se la responsabilità **non dipende da dolo** dell'arbitro, **la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto** o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

Art. 811 cpc – Sostituzione degli arbitri

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare **tutti o alcuni degli arbitri nominati**, si provvede alla loro ***sostituzione*** **secondo quanto è stabilito per la loro nomina** nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(Art. 810 cpc - Nomina degli arbitri)

Art. 813 *bis* cpc – Decadenza degli arbitri

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro **che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni**, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, **decorso il termine di quindici giorni** da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.